



Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Obvaldo, Basilea Campagna, Ticino, Neuchâtel e Ginevra

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 2018²,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del *Cantone di Zurigo* del 27 febbraio 2005³ (art. 104 cpv. 2^{bis}), accettata nella votazione popolare del 24 settembre 2017.

Art. 2

È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione del *Cantone di Obvaldo* del 19 maggio 1968⁴ (art. 70 n. 11, 76 cpv. 2 n. 11 e 98 cpv. 1a e 1b), accettate nella votazione popolare del 26 novembre 2017.

Art. 3

È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione del *Cantone di Basilea Campagna* del 17 maggio 1984⁵ (§§ 31 cpv. 1 lett. b, c, segno d'interpunzione, e d, 36 cpv. 2, 65 cpv. 1, primo periodo, e 3, 66, 67 cpv. 1, frase introduttiva, e lett. a, 73 cpv. 2 e 3, 75 e 129 cpv. 1, secondo periodo, 1^{bis} e 1^{ter}), accettate nella votazione popolare del 24 settembre 2017.

¹ RS 101

² FF 2018 3161

³ RS 131.211

⁴ RS 131.216.1

⁵ RS 131.222.2

Art. 4

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione della Repubblica e *Cantone Ticino* del 14 dicembre 1997⁶ (art. 15 cpv. 3), accettata nella votazione popolare del 24 settembre 2017.

Art. 5

È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione del *Cantone di Neuchâtel* del 24 settembre 2000⁷ (art. 1 cpv. 4, 42 cpv. 3 lett. g, 52 cpv. 1 e 2, secondo e terzo periodo, 62 cpv. 2, 81 cpv. 2, secondo periodo, titolo prima dell'art. 87, art. 87 e 88, titolo prima dell'art. 89 e disposizione transitoria), accettate nella votazione popolare del 24 settembre 2017.

Art. 6

È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione del *Cantone di Ginevra* del 14 ottobre 2012⁸ (art. 56 cpv. 1, 57 cpv. 1, 67 cpv. 1, 71 cpv. 1 lett. a–c e 77 cpv. 1 lett. a–c), accettate nella votazione popolare del 24 settembre 2017.

Art. 7

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁶ RS 131.229

⁷ RS 131.233

⁸ RS 131.234